

ACCORDO DI PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

EX ART. 134 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

INDICE

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati	4
Art. 2 – Parti.....	5
Art. 3 – Definizioni	5
Art. 4 – Oggetto	5
Art. 5 – Durata	6
Art. 6 – Organismo di Collaborazione	6
Art. 7 – Obblighi a carico delle Parti	8
Art. 8 – Riparto dei rischi, responsabilità e garanzie	11
Art. 9 – Attività, standard quantitativi e qualitativi - KPI.....	11
Art. 10 - Regime economico e finanziario	12
Art. 11 – Proprietà dei contenuti, diritti di proprietà intellettuale e dati	13
Art. 12 – Sospensioni	14
Art. 13 – Recesso	14
Art. 14 – Penali	15
Art. 15 – Risoluzione	15
Art. 16 – Disposizioni finali.....	16

ACCORDO DI PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO-PRIVATO

EX ART. 134 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36

tra

Il VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia, in persona della Direttrice Dott.ssa Edith Gabrielli;

e

Opera Laboratori Fiorentini S.p.A., in persona del legale rappresentante *p.t.*;

PREMESSO CHE

- in data 13 maggio 2026, il VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia ha ricevuto una proposta di partenariato speciale *ex art. 134, c. 2 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.* (Codice dei contratti pubblici), acquisita agli atti con prot. n. 1990 del 14 maggio 2026, da parte di Opera Laboratori Fiorentini S.p.A. con sede in via Pellicceria 10 – 50123 Firenze avente ad oggetto l’attivazione di un percorso integrato di valorizzazione del Vittoriano e di Palazzo Venezia attraverso attività educative dedicate alla scoperta del patrimonio culturale, quali l’organizzazione di visite guidate, laboratori didattici e centri estivi;
- il Partenariato Speciale Pubblico Privato per gli istituti e luoghi della cultura (in seguito anche solo “Partenariato Speciale”) rappresenta una forma speciale di cooperazione distinta dalle procedure ordinarie previste dal Codice dei contratti pubblici e, in particolare, dalle procedure individuate dall’art. 115 del D.lgs. n. 42/2004 per le forme di gestione dei beni culturali che, secondo le Linee Guida adottate dal Ministero della Cultura - Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale con Decreto n. 79 del 1° agosto 2025, si colloca tra i contratti a titolo gratuito come stabilito dallo stesso art. 134 del D.Lgs. n. 36/2023;
- tale forma speciale di partenariato è diretta a “*consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali*” mediante il coinvolgimento diretto dei privati (art. 134, comma 2 del Codice dei contratti pubblici);
- secondo l’art. 6 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) “*la valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura*”;
- secondo le citate linee guida, inoltre, il Partenariato Speciale dà luogo ad un processo di condivisione duraturo che realizza una relazione collaborativa in cui il privato non si occupa

della mera esecuzione di specifici servizi a fronte di un corrispettivo, ma affianca i decisori pubblici condividendo con essi scopi, strategie, attività;

- nel Partenariato Speciale, è attribuito rilievo centrale al progetto di rifunzionalizzazione o di valorizzazione di un bene attuata mediante una strategia innovativa in grado di definire un piano di attività flessibili e adattabili nel tempo in cui la P.A. conserva il controllo degli obiettivi, delle attività di valorizzazione e dei tempi di attuazione in un clima di collaborazione con il soggetto privato;
- a norma delle citate linee guida, la valorizzazione dei beni culturali comprende, tra gli altri, i seguenti obiettivi:
 - o la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;
 - o l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;
 - o l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo;

CONSIDERATO CHE

- il VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia, ritenendo la proposta di Opera Laboratori Fiorentini S.p.A. completa degli elementi necessari a valutarne la fattibilità, ha dato avvio alla relativa istruttoria;
- all'esito dell'istruttoria, il VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia, con nota prot. n. 2035 del 19 maggio 2026, ha ritenuto necessario richiedere al proponente di apportare alcune modifiche e integrazioni, ritenendo le stesse maggiormente in linea con la tutela dell'interesse pubblico e le stesse finalità del Partenariato Speciale;
- Opera Laboratori Fiorentini S.p.A. ha recepito le osservazioni e le richieste di integrazione, trasmettendo la proposta modificata in base alle indicazioni ricevute dal VIVE in data 29 maggio 2026, acquisita al protocollo n. 2205 (**allegato A**);

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- il VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia, in virtù delle modifiche pervenute, ha valutato positivamente la proposta di Opera Laboratori, ritenendola: i) coerente con le caratteristiche del Partenariato Speciale, ii) conveniente sotto il profilo qualitativo ed economico, iii) funzionale alla tutela dell'interesse pubblico affidato al VIVE;
- all'esito di tali valutazioni e visto che, in base alle già citate linee guida, al Partenariato Speciale si applicano il principio di accesso al mercato di cui all'art. 3 del Codice di contratti pubblici e i principi di principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità

- e trasparenza, e di proporzionalità, in data 29 maggio 2026, è stato pubblicato l'avviso di ricezione della proposta sul sito istituzionale del VIVE;
- nel termine di oltre trenta giorni, non sono pervenute proposte alternative per l'attivazione del Partenariato Speciale e pertanto il VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia ha avviato l'*iter* di co-progettazione esecutiva con la Società Proponente;
 - l'iniziativa si propone di rafforzare il ruolo dei due complessi monumentali come poli di riferimento per la diffusione della cultura e della conoscenza storica, promuovendo un approccio educativo capace di avvicinare un pubblico diversificato, che includa giovani generazioni e adulti, al patrimonio culturale nazionale, con una particolare attenzione all'accessibilità;
 - attraverso attività strutturate e metodologie didattiche partecipative condivise tra il VIVE e il partner privato, il progetto mira a favorire la comprensione del valore storico-artistico dei luoghi, a stimolare la curiosità e il senso critico e a consolidare una consapevolezza attiva e responsabile del patrimonio culturale;
 - le visite guidate e i laboratori didattici, insieme ai centri estivi, intendono inoltre creare occasioni continuative di apprendimento, contribuendo allo sviluppo di competenze trasversali quali l'osservazione, l'interpretazione, la collaborazione e la creatività; in questo modo, il Vittoriano e Palazzo Venezia diventano spazi educativi aperti, capaci di accogliere bambini e ragazzi e di accompagnarli in un percorso di crescita culturale che rafforza il loro legame con la storia, l'arte e l'identità collettiva;
 - le Parti hanno pertanto approvato il Progetto esecutivo che si allega alla presente (**allegato B**);
 - il VIVE ha proceduto alla verifica dei requisiti generali e speciali in capo ad Opera Laboratori Fiorentini S.p.A., che si è conclusa positivamente. Le Parti convengono che l'efficacia del presente Accordo è subordinata al positivo esito delle verifiche antimafia, in corso di ultimazione;
 - ancorché l'iniziativa non comporti oneri economici e finanziari per l'Ente, essendo previsto il riconoscimento di royalties e il versamento di un canone d'uso a favore del VIVE, il decreto di approvazione del presente Accordo di partenariato speciale viene trasmesso alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. g) della legge n. 20/1994, e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, a norma dell'art. 5 comma 1, lett. a) e comma 3, del d.lgs. n. 123/2011;
 - tanto premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Parti

2.1 VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia, C.F. 96477020588, con sede in Roma, Piazza San Marco, 49, 00186 (di seguito “VIVE” o “Ente”);

2.2 Opera Laboratori Fiorentini S.p.A., P.IVA 01643350489, con sede in Firenze, via Pellicceria 10, 50123 (di seguito “Opera” o “Partner privato”);

2.3 VIVE e Opera sono congiuntamente denominate le “Parti”.

Art. 3 – Definizioni

3.1 Ai fini del presente Accordo si intende per:

a) Accordo: il presente accordo di partenariato speciale pubblico-privato ex art. 134 D.Lgs. 36/2023;

b) Servizi educativi: l’insieme delle attività educative, didattiche, di mediazione e valorizzazione (visite guidate, laboratori, attività per scuole, famiglie, adulti, PCTO, centri estivi, formazione) descritte nel Progetto esecutivo;

c) Centri estivi: attività settimanali estive per bambini e ragazzi delle scuole primaria e secondarie, secondo quanto previsto nel Progetto esecutivo;

d) Audioguide digitali: servizio di audioguida smaterializzata (web app) per i visitatori del VIVE, venduto e gestito da Opera;

e) Proposta: la proposta integrata e il PEF di Opera del 29 maggio 2026, prot. n. 2205, allegata al presente Accordo (**allegato A**);

f) Progetto esecutivo: il Progetto esecutivo redatto congiuntamente da Opera e dal VIVE e allegato al presente Accordo (**allegato B**);

g) Linee guida MiC: le Linee guida in materia di Partenariato speciale pubblico-privato adottate con decreto n. 79 del 1° agosto 2025;

h) PEF: il piano economico-finanziario previsto all’interno della Proposta, con le ipotesi di ricavi, costi, royalties e canone d’uso;

i) Organismo di Collaborazione: l’organo paritetico di governance e co-progettazione istituito ai sensi dell’Art. 6.

Art. 4 – Oggetto

4.1 L’Accordo ha per oggetto l’attivazione di un percorso integrato di valorizzazione del Vittoriano e di Palazzo Venezia attraverso attività educative dedicate alla scoperta del patrimonio culturale, ai sensi dell’art. 134, comma 2, D.Lgs. 36/2023 e delle Linee guida MiC, nonché sulla base degli indirizzi e delle direttive dell’Organismo di Collaborazione di cui all’art. 6 del presente Accordo.

4.2 Il partenariato mira a rafforzare il ruolo dei due complessi, Vittoriano e Palazzo Venezia, come poli di riferimento per la diffusione della cultura e della conoscenza storica, promuovendo un

approccio educativo capace di avvicinare un pubblico diversificato, con particolare attenzione all'accessibilità.

4.3 Le attività comprendono, tra l'altro: visite guidate per scuole, famiglie e adulti; laboratori; percorsi inclusivi; centri estivi; percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO); corsi di aggiornamento e formazione; servizi di prenotazione e call center; audioguide digitali; attività di comunicazione e marketing culturale, come meglio dettagliate nella Proposta e nel Progetto esecutivo.

4.4 Non sono previsti lavori di realizzazione o riqualificazione di opere o impianti; l'Accordo riguarda esclusivamente attività immateriali e l'uso regolato degli spazi per l'organizzazione dei centri estivi.

Art. 5 – Durata

5.1 La durata dell'Accordo è fissata in 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di avvio delle attività, ad eccezione dei centri estivi che decorreranno dal secondo anno.

5.2 È prevista un'opzione di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni, esercitabile dal VIVE con atto espresso almeno sei mesi prima della scadenza, subordinatamente alla positiva valutazione, rientrante nella piena ed esclusiva discrezionalità del VIVE, dei risultati ottenuti e dell'interesse pubblico.

5.3 L'eventuale rinnovo avverrà nel rispetto dei principi degli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023 e delle Linee guida MiC e senza modifiche sostanziali dell'equilibrio economico e del rischio operativo.

Art. 6 – Organismo di Collaborazione

6.1 È istituito, ai sensi e per gli effetti delle Linee guida MiC in materia di Partenariato speciale pubblico-privato per gli Istituti e i luoghi della cultura, un Organismo di Collaborazione anche denominato “Tavolo tecnico” quale sede stabile di co-progettazione, confronto e monitoraggio tra il VIVE e Opera (di seguito anche “Organismo” o “Tavolo tecnico”).

6.2 L'Organismo è composto da un numero paritario di rappresentanti designati rispettivamente dal VIVE e da Opera; è presieduto dalla Responsabile del Progetto e Direttrice del VIVE e si riunisce, di norma, con cadenza quadrimestrale e ogniqualvolta una delle Parti ne faccia motivata richiesta. Possono far parte dell'Organismo anche soggetti terzi pubblici o privati nominati dalle Parti, previa approvazione della Direttrice del VIVE.

6.3 Le riunioni dell'Organismo di Collaborazione possono svolgersi in presenza, da remoto o in modalità mista. Di ciascuna riunione potrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti o approvato mediante scambio di comunicazioni elettroniche, nel quale sono riportati gli argomenti trattati, le posizioni espresse, le decisioni condivise, le attività da svolgere, i termini assegnati e gli eventuali punti rimessi alla decisione della Direzione del VIVE.

6.4 L'Organismo assicura la governance unitaria e dinamica del partenariato, garantendo che il presente Accordo possa essere progressivamente adattato alle esigenze dell'Ente, nell'ottica di valorizzazione del patrimonio culturale e di avvicinamento alla cultura di un pubblico ampio e diversificato, con particolare attenzione all'accessibilità e all'inclusione.

6.5 L'Organismo di Collaborazione ha competenze decisionali di natura non meramente consultiva ed esercita inoltre funzioni istruttorie, propositive, di coordinamento e monitoraggio. Esso non sostituisce né limita i poteri della Direzione del VIVE, alla quale restano riservate le determinazioni finali relative all'approvazione dei programmi didattici, e di ogni altra attività incidente sull'interesse pubblico culturale.

6.6 L'Organismo di collaborazione svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) definire gli indirizzi operativi del partenariato, in coerenza con gli obiettivi culturali e istituzionali del VIVE;
- b) pianifica le attività di valorizzazione, approvando la progettazione esecutiva delle attività educative, e di tutte le iniziative oggetto del presente Accordo, definendo priorità, target e modalità di svolgimento, nel rispetto delle linee culturali e scientifiche del VIVE;
- a) monitorare l'andamento economico e gestionale e il raggiungimento dei KPI e dei risultati attesi, con riguardo al coinvolgimento di tutti i target di pubblico ai quali le attività oggetto di partenariato si rivolgono, nonché al livello dei servizi offerti e alla qualità delle attività inclusive;
- b) proporre gli aggiustamenti periodici del Progetto esecutivo (anche mediante progetti pilota e sperimentazioni) per rispondere alle esigenze emergenti del VIVE e del pubblico, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del partenariato delineato nel PEF;
- c) assicurare il coordinamento tra le attività oggetto del presente Accordo e la programmazione culturale complessiva del VIVE;
- d) appianare eventuali divergenze operative tra le Parti, individuando soluzioni condivise nel rispetto della prevalenza dell'interesse pubblico culturale e dei poteri finali del VIVE;
- e) valutare ogni modifica necessaria al Progetto esecutivo per adeguare costantemente le attività agli obiettivi del partenariato.

6.7 In coerenza con la natura evolutiva e flessibile del partenariato speciale pubblico-privato, l'Organismo può proporre alle Parti:

- a) integrazioni o modifiche non sostanziali al programma delle attività, alle modalità operative e ai piani di comunicazione, da formalizzarsi mediante scambio di corrispondenza tra i Referenti delle Parti e verbalizzazione in seno all'Organismo;

- b) aggiornamenti del piano di offerta educativa per intercettare nuovi segmenti di pubblico, con particolare riguardo a giovani generazioni, scuole di aree svantaggiate e persone con bisogni specifici;
- c) la sperimentazione di progetti speciali a tempo determinato che non alterino in modo significativo l'equilibrio economico del partenariato.

Resta fermo che il VIVE:

- a) esercita un ruolo di indirizzo e controllo pubblico;
- b) definisce gli obiettivi strategici di valorizzazione e di ampliamento dei pubblici;
- c) approva i programmi annuali co-progettati in seno all'Organismo;
- d) può formulare indirizzi vincolanti in materia di tutela, contenuti culturali e rispetto dei principi di accessibilità e inclusione, cui Opera è tenuta ad adeguarsi.

6.8 Opera adegua la propria azione gestionale agli indirizzi di cui al comma precedente, partecipando attivamente ai lavori dell'Organismo e proponendo soluzioni organizzative e tecniche coerenti con la natura dinamica del partenariato e con l'esigenza di avvicinare alla cultura pubblici nuovi e diversificati.

6.9 Con cadenza annuale, l'Organismo può redigere una relazione di valutazione sullo stato di attuazione del presente Accordo, sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di valorizzazione e ampliamento dei pubblici e sulle eventuali criticità; tale relazione costituisce base per la rimodulazione dinamica delle attività e per la valutazione dell'eventuale esercizio dell'opzione di rinnovo.

6.10 Le determinazioni dell'Organismo di Collaborazione non hanno efficacia autorizzatoria definitiva ove riguardino materie riservate all'approvazione della Direzione del VIVE, ad insindacabile giudizio dell'Ente. In tali casi, esse costituiscono proposta, parere o esito istruttorio, ferma restando la necessità di approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

6.11 In caso di dissenso tra le Parti all'interno dell'Organismo di Collaborazione, prevale la determinazione motivata del VIVE, ove fondata su esigenze di tutela, valorizzazione, decoro, sicurezza, identità istituzionale, sostenibilità economica, protezione del marchio, coerenza scientifica o interesse pubblico culturale.

Art. 7 – Obblighi a carico delle Parti

7.1 Ferme le previsioni dell'art. 6 del presente Accordo in merito all'Organismo di Collaborazione, le Parti assumono rispettivamente i seguenti obblighi.

7.2 Compete al VIVE:

- a) mettere a disposizione di Opera, secondo le previsioni della Proposta e del Progetto esecutivo predisposto congiuntamente dalle Parti, le aree/immobili dedicate alle visite guidate durante

l'orario di apertura al pubblico del Vittoriano e di Palazzo Venezia, a partire dall'avvio delle attività, assicurando per l'effetto la detenzione e la custodia in suo favore e le aree/immobili dedicate all'organizzazione dei centri estivi a partire dal secondo anno;

- b) approvare i programmi operativi di volta in volta presentati dal partner privato durante la vigenza del presente Accordo;
- c) nominare eventuali figure di supporto alla Responsabile Unica del Procedimento (RUP) nella persona della Dott.ssa Edith Gabrielli, Direttrice Generale del VIVE;
- d) mettere a disposizione di Opera i beni e i servizi materiali e immateriali comunque acquisiti e/o prodotti e/o gestiti nell'ambito della realizzazione e gestione del servizio;
- e) richiedere informazioni, relazioni, rapporti ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte di Opera;
- f) vigilare sulla corretta esecuzione delle prestazioni tutte derivanti dal presente Accordo e, in particolare, sulla corretta erogazione delle prestazioni da parte di Opera, in conformità ai livelli generali di quantità e qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nella Proposta e nel Progetto esecutivo, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;

7.3 Opera si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività necessarie per la migliore realizzazione e gestione del servizio.

7.4 Opera, inoltre, dichiara, garantisce ed assume gli obblighi:

- a) di aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la necessaria conoscenza generale e specifica di quanto necessario per sviluppare, realizzare e gestire i servizi oggetto del Partenariato Speciale;
- b) di non eccepire durante lo sviluppo, la realizzazione e la gestione delle attività ricadenti nel Partenariato Speciale la mancata conoscenza di circostanze locali, specifiche e generali, in quanto note o conoscibili alla data di sottoscrizione dell'Accordo in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive;
- c) di redigere il programma operativo periodico a corredo del Progetto esecutivo e di condividerlo con il VIVE per sua approvazione;
- d) di essere in possesso e mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività rientranti nel Partenariato Speciale;

- e) di sviluppare, realizzare e gestire le attività a regola d'arte, in conformità alla Proposta e al Progetto esecutivo approvati dal VIVE e alle previsioni del presente Accordo, e a rispettarne la scansione temporale, ultimando tutte le attività nei tempi ivi previsti;
- f) di prestare e mantenere tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal presente Accordo;
- g) di collaborare con il VIVE affinché questi eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del partner privato degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del presente Accordo, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
- h) di effettuare il rendiconto mensile sull'andamento della gestione (livelli del servizio e soddisfazione dell'utenza, indicatori di performance e obiettivi, *i.e.* rapporto tra attività programmate ed effettivamente realizzate) mediante la presentazione di apposita relazione/report delle attività, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del VIVE);
- i) di aggiornare trimestralmente il VIVE sull'andamento finanziario, come previsto dall'art. 10 del presente Accordo, fornendo le informazioni sui relativi costi e ricavi e sul fatturato, ai fini della corresponsione delle royalties e del canone d'uso, per consentire al VIVE di esercitare i poteri di controllo al riguardo;
- j) di predisporre e consegnare al VIVE un documento recante le indicazioni e disposizioni inerenti alla sicurezza in relazione a tutte le attività e di integrare il suddetto documento in relazione all'organizzazione dei centri estivi, in vista della relativa attivazione, e con anticipo di 30 giorni rispetto alla scadenza del primo anno di vigenza del presente Accordo;
- k) di sostituire, su richiesta del VIVE, le risorse professionali messe a disposizione per lo svolgimento delle attività, entro sette giorni solari successivi alla data di ricezione della richiesta, con risorse in possesso delle caratteristiche uguali o superiori a quelle della risorsa da sostituire;
- l) di fornire tempestivamente al VIVE ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dall'Ente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal presente Accordo;
- m) di partecipare alle visite che il Responsabile del Progetto e/o gli incaricati dalla stessa designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;

- n) di informare tempestivamente il VIVE in relazione a: i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nella realizzazione delle attività sia problemi nell'erogazione delle stesse e nella sua disponibilità, anche parziale; ii) ogni circostanza o evento relativo alla realizzazione delle attività e alla sua gestione di rilievo civile o penale o finanziario o comunque tale da dover essere portato immediatamente a conoscenza dell'Ente; iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza dell'Accordo; iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti di Opera e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dall'Accordo; v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sul presente Accordo ovvero sulla capacità del partner privato di adempiere quanto stabilito nell'Accordo medesimo.

Art. 8 – Riparto dei rischi, responsabilità e garanzie

8.1 Il rischio di domanda e il rischio di gestione delle attività sono posti in capo a Opera.

8.2 Il personale impiegato da Opera è alle sue esclusive dipendenze, con assunzione di tutte le responsabilità datoriali (lavoristiche, previdenziali, di sicurezza). Opera garantisce i requisiti professionali e la formazione del personale come da Progetto esecutivo.

8.3 Opera individua un Referente delle attività con adeguati poteri decisionali per il coordinamento con il VIVE nella persona del dott. Raffaele Porcelli.

8.4 La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e degli impianti del VIVE rimane a carico dell'Ente.

8.5 Opera stipula e mantiene polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi e verso il VIVE, con massimale commisurato all'entità del rischio non inferiore a € 1.500.000,00 (un milionecinquecentomila/00) in corso di validità e di cui rilascerà copia contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo.

8.6 A garanzia di eventuali pregiudizi che possano derivare al VIVE dalle attività oggetto del presente Accordo, Opera costituisce apposita cauzione anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 5% dei ricavi previsti per la durata triennale dell'Accordo.

8.7 Restano a carico di Opera tutti i costi per l'impiego di eventuale personale in conto terzi che dovesse rendersi necessario nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 9 – Attività, standard quantitativi e qualitativi - KPI

9.1 Tutte le attività programmate si svolgono all'interno degli orari di apertura al pubblico del VIVE (lunedì-domenica, 9:30–19:30, ultimo ingresso 18:45).

9.2 Sono in ogni caso garantite:

- almeno una visita guidata fissa il sabato mattina, accessibile anche a persone con esigenze specifiche;
- almeno una visita guidata per adulti la domenica mattina;
- almeno un laboratorio per bambini la domenica pomeriggio.

9.3 Opera garantisce la possibilità di prenotazione delle visite fino al termine di due giorni naturali anteriori alla data programmata della visita, assicurando altresì l'accesso alle visite guidate anche in mancanza di prenotazione in occasioni eccezionali e in ogni caso a richiesta del VIVE.

9.4 L'avvio delle attività, ad eccezione dei centri estivi che decorrono dal secondo anno, è garantito a decorrere dalla data in cui il presente Accordo acquisterà efficacia.

9.5 Le attività sono rivolte a utenza libera (adulti, famiglie, persone con disabilità) e scuole (infanzia, primaria, secondarie di I e II grado, PCTO), con programmi differenziati per fascia d'età e bisogni specifici, nel rispetto dei principi di accessibilità universale.

9.6 Tra i principali KPI rientrano: numero annuo di gruppi scolastici, famiglie e adulti; numero di centri estivi e corsi; noleggi di audioguide; partecipazione ad attività inclusive; livello di soddisfazione dell'utenza.

9.7 Oltre a quanto previsto in tema di rendicontazione sull'andamento gestionale e finanziario disciplinato dal presente Accordo, Opera fornisce al VIVE una relazione annuale di sintesi, anche ai fini delle attività dell'Organismo di Collaborazione.

Art. 10 - Regime economico e finanziario

10.1 L'Accordo è a titolo gratuito non essendo previsti corrispettivi del VIVE a favore di Opera per l'esecuzione delle attività.

10.2 I proventi derivanti da visite guidate (scuole, famiglie, adulti), centri estivi, corsi di formazione, audioguide digitali e contributi di prenotazione sono incassati direttamente da Opera, che assume il rischio di domanda e di gestione, salvo quanto previsto al successivo comma.

10.3 Opera è tenuta a corrispondere al VIVE delle royalties sugli introiti lordi (ricavi), nella misura di seguito indicata:

- 5% dei ricavi derivanti dall'attività di visite guidate per scuole, famiglie, adulti e per il noleggio di audioguide;
- 8% dei ricavi derivanti dall'erogazione di corsi di formazione e centri estivi.

10.4 Al superamento delle soglie di seguito indicate, le royalties di cui al precedente comma sono maggiorate come segue:

- visite guidate per scuole, nella misura di oltre 1.000 gruppi all'anno: 8% dei ricavi;

- visite guidate per adulti/famiglie per oltre 200 gruppi/anno: 8% dei ricavi;
- audioguide: oltre 11.000 noleggi/anno, 8% dei ricavi;
- campi estivi: oltre 50 campi/anno, 10% dei ricavi;
- corsi di formazione: oltre 12 corsi/anno, 10% dei ricavi.

10.5 Opera corrisponderà inoltre un canone d'uso per la fruizione degli spazi del VIVE, in particolare per i centri estivi e la formazione, la cui misura e modalità di pagamento saranno definite successivamente all'individuazione degli spazi dedicati, a partire dal secondo anno di vigenza del presente Accordo, nella misura prevista in applicazione della metodologia elaborata dall'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate), individuata dalle Linee Guida sul partenariato speciale in ambito culturale adottate con Decreto n. 79 del 1° agosto 2025.

10.6 Il pagamento delle royalties e del canone d'uso previsti nei paragrafi che precedono dovrà essere effettuato a cura di Opera in rate trimestrali posticipate come di seguito indicato:

- 25% del canone d'uso annuo previsto per la fruizione degli spazi dedicati ai centri estivi e alla formazione, come determinato a partire dal secondo anno di vigenza del presente Accordo;
- intero importo delle royalties sui ricavi.

Entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo al trimestre di riferimento, ad eccezione di quanto successivamente definito, Opera dovrà inviare al VIVE una nota riassuntiva con l'indicazione dell'importo del canone e della royalty da versare. In occasione dell'ultimo trimestre dell'anno, Opera si obbliga ad inviare al VIVE la nota riassuntiva in questione entro il primo giorno lavorativo del mese di gennaio.

In particolare, per quanto riguarda la royalty, la nota dovrà contenere il dettaglio delle fatture e degli scontrini emessi nel trimestre di riferimento, con l'indicazione del fatturato, al netto di IVA, sul quale applicare la royalty.

In assenza di diverse indicazioni da parte del VIVE, nei 5 giorni solari successivi alla data di ricevimento della nota riassuntiva di cui sopra, Opera dovrà provvedere al pagamento. Restano ferme eventuali richieste di corresponsione delle somme dovute nel minor tempo indicato dal VIVE, per esigenze di contabilità interna, con riferimento al solo ultimo trimestre dell'anno.

Dell'avvenuto pagamento del canone e della royalty, sarà rilasciata apposita quietanza.

Art. 11 – Proprietà dei contenuti, diritti di proprietà intellettuale e dati

11.1 Resta ferma la titolarità esclusiva del VIVE sui beni culturali oggetto di valorizzazione, sulle immagini, riproduzioni, contenuti scientifici e istituzionali afferenti al Vittoriano, a Palazzo Venezia e alle relative collezioni, nonché sul nome, sul marchio e sugli altri segni distintivi dell'Istituto.

11.2 I materiali e i contenuti che Opera realizza nell'ambito del presente Accordo (testi didattici, schede, format di visite e laboratori, contenuti multimediali, podcast, video, grafiche, storytelling

digitali, format per social media, percorsi per audioguide digitali) restano, salvo diverso accordo scritto, di titolarità originaria del VIVE.

11.4 È fatto salvo il diritto di Opera di utilizzare, anche oltre la durata dell'Accordo, in forma aggregata e non fuorviante, referenze, casi studio e materiali divulgativi che menzionino il partenariato con il VIVE, limitatamente a finalità di presentazione delle proprie attività professionali e di curriculum istituzionale, previa informazione al VIVE e nel rispetto dell'immagine e del decoro dell'Ente.

11.5 In tutte le attività oggetto del presente Accordo, Opera si impegna al rispetto dell'identità visiva del VIVE, attualmente progettata da Tassinari Vetta S.r.l., con logo regolarmente registrato, così come ogni altra eventuale modifica alla stessa che il VIVE vorrà prevedere in futuro.

11.6 L'uso da parte di Opera del nome, logo, immagine e segni distintivi del VIVE è consentito esclusivamente nei limiti necessari all'esecuzione del presente Accordo, ai progetti di comunicazione approvati dall'Ente e nel rispetto delle linee grafiche e di branding istituzionali; ogni altro utilizzo richiede preventiva autorizzazione scritta del VIVE.

Art. 12 – Sospensioni

12.1 Il VIVE può disporre, con comunicazione motivata, la sospensione totale o parziale delle attività oggetto dell'Accordo in caso di:

- a) esigenze di tutela, conservazione, sicurezza o decoro;
- b) eventi istituzionali;
- c) lavori o interventi sugli spazi;
- d) violazioni delle prescrizioni del VIVE;
- e) mancata copertura assicurativa;
- f) pericolo per visitatori, personale, beni o spazi;
- g) uso non autorizzato del marchio o dell'identità visiva;
- h) vendita di prodotti non approvati;
- i) gravi irregolarità contabili o mancato versamento delle royalties.

La sospensione disposta per ragioni imputabili al partner privato non dà diritto ad alcun compenso, indennizzo, ristoro, proroga automatica o riequilibrio economico.

Ove la sospensione derivi da esigenze istituzionali, di tutela o da cause non imputabili ad Opera, le Parti potranno valutare, nell'ambito dell'Organismo di Collaborazione, eventuali misure organizzative di adeguamento, senza obbligo del VIVE di riconoscere compensi o indennizzi.

Art. 13 – Recesso

13.1 Il VIVE può recedere dal presente Accordo, con comunicazione scritta al partner privato, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, esigenze di tutela, riorganizzazione degli spazi, modifiche

della programmazione culturale, sopravvenute disposizioni normative o amministrative, esigenze di sicurezza, incompatibilità sopravvenuta con la fruizione pubblica o altre circostanze che rendano non più coerente la prosecuzione del Partenariato con le finalità istituzionali dell'Istituto.

13.2 Il recesso è esercitato con preavviso scritto di 15 giorni, da comunicarsi a Opera con PEC. Il preavviso può essere ridotto, sino all'immediatezza, qualora ciò sia imposto da motivi di urgenza connessi alla tutela del patrimonio culturale, alla sicurezza dei luoghi o ad altre prevalenti ragioni di interesse pubblico.

13.3 In caso di recesso, non è dovuto alcun indennizzo per il mancato utile futuro, salvo rimborso delle spese vive documentate.

13.4 Il recesso ha effetto dalla data indicata nella comunicazione del VIVE. Le Parti cooperano per assicurare la chiusura delle attività pendenti, nello spirito di collaborazione che caratterizza l'Accordo e a tutela dell'immagine e delle esigenze dell'Ente.

Art. 14 – Penali

14.1 Opera si impegna a garantire l'erogazione del servizio nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e della programmazione concordata con il VIVE, come dettagliata nel Progetto esecutivo e nei programmi di visite mensili, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, nonché dei KPI di servizio definiti dall'art. 9.

14.2 Costituisce inadempimento rilevante ai fini dell'applicazione delle penali ogni scostamento dalla programmazione delle visite guidate e/o dai KPI di servizio di cui al comma precedente come risultante dai report di servizio di cui all'art. 7.4, lett. h) e dalle rilevazioni effettuate dal VIVE.

14.3 In tal caso, il VIVE potrà applicare penali in aumento pari al 3‰ (tre per mille) degli importi delle royalties e del canone d'uso maturati nel medesimo periodo di riferimento, fatto salvo il diritto dell'Istituto medesimo di risolvere il presente Accordo terminando la collaborazione con il partner privato.

Art. 15 – Risoluzione

15.1 Il VIVE può risolvere il presente Accordo nelle seguenti ipotesi di grave inadempienza del partner privato, salvo il risarcimento del maggior danno:

- a) mancato avvio delle attività nei termini essenziali approvati, salvo cause non imputabili;
- b) gestione dei servizi oggetto dell'Accordo in difformità sostanziale dal Progetto esecutivo approvato;
- c) uso non autorizzato del marchio, del logo, dell'identità visiva o dell'immagine del VIVE;
- d) reiterato mancato o tardivo versamento delle royalties e/o del canone d'uso;
- e) ostacolo all'attività di controllo, verifica o audit del VIVE;

- f) violazioni gravi in materia di sicurezza;
- g) mancata stipula o mantenimento delle coperture assicurative e della cauzione;
- h) danni gravi agli spazi, agli impianti, ai beni culturali o all'immagine del VIVE;
- i) cessione, il subaffidamento o il trasferimento non autorizzato delle attività essenziali;
- j) perdita dei requisiti soggettivi, professionali o di affidabilità necessari all'esecuzione del Partenariato;
- k) violazione degli obblighi di riservatezza;
- l) applicazione di penali in misura eccedente quella prevista dall'art. 14.5;
- m) condotte idonee a pregiudicare gravemente il rapporto fiduciario e collaborativo su cui si fonda il presente Accordo.

15.2 Nei casi di particolare gravità (rischio per il patrimonio, sicurezza dei visitatori, grave pregiudizio all'immagine dell'Ente), il VIVE può sciogliere immediatamente la presente collaborazione, senza previa diffida.

15.3 A seguito della risoluzione, Opera è tenuta a cessare ogni attività presso il VIVE entro il termine indicato, fermo il diritto del VIVE ad escutere la garanzia di cui al presente Accordo.

Art. 16 – Disposizioni finali

16.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si applicano l'art. 134 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la legge n. 241/1990, le Linee guida MiC in materia di partenariato speciale pubblico-privato e le disposizioni del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

16.2 L'eventuale nullità o invalidità di singole clausole non comporta la nullità dell'intero Accordo, che rimane valido ed efficace per la parte restante, salvo impossibilità di esecuzione.

16.3 In caso di discordanza tra il presente Accordo e la Proposta o il Progetto esecutivo, trovano applicazione le previsioni dell'Accordo.

16.4 Le controversie in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo sono, ove non componibili in sede di Organismo di Collaborazione, devolute alla giurisdizione del giudice competente del Foro di Roma.

Allegati:

- A. Proposta del 29 maggio, prot. n. 2205;
- B. Progetto esecutivo;

Opera Laboratori Fiorentini S.p.A.



DI BELLO
STEFANO
07.09.2026
14:36:40
GMT+02:00

VIVE-Vittoriano e Palazzo Venezia

Firmato digitalmente da

EDITH GABRIELLI

O = MINISTERO DELLA
CULTURA
C = IT